



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	DR SSA PINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1613/13  
depositato il 15/10/2013

- avverso AVV. PAGAMENTO n. [REDACTED] CAN. SCAR. ACQUE 2010  
QUOTA FISSA

contro: [REDACTED] AVV. PAGAMENTO

difeso da:

DIGREGORIO PAOLANNA  
P.ZZA ROMA.25 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] AZIONE  
[REDACTED] BA

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO  
VIA SOLITO,59 74100 TARANTO TA

difeso da:

GATTO ANNA MARIA  
V.LE M. GRECIA,420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1613/13

UDIENZA DEL

20/05/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2704

PRONUNCIATA IL:

20 MAG. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 OTT. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)





(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1613/13

UDIENZA DEL

20/05/2014

ore 09:00

Con ricorso depositato il 15/10/2013 la società [redacted] persona dell'amministratore unico sig. [redacted], legalmente rappresentati e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di pagamento n. [redacted] 00 del 03/06/2013 emesso dalla SO.G.E.T. spa.

Fatto: l'atto impugnato reca la richiesta di pagamento al [redacted] all'importo di euro 2920,24 per la quota fissa mq.750797 Comune di Castellana - anno 2010 - codice tributo 750.

In ricorso, la società ricorrente chiede annullare l'avviso di pagamento n. [redacted] la condanna della parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. La ricorrente eccepisce: 1. Inesistenza della notifica, poiché notificato direttamente a mezzo posta l'atto opposto, contrariamente alle disposizioni di cui all'art. 26 del dpr n. 602/73. 2. Difetto di legittimazione alla riscossione della Soget, poiché essa ha proceduto alla riscossione in assenza di potere, in quanto la convenzione legittimamente è in diretto contrasto con la legge 248/2005. 3. Inesistenza del provvedimento in quanto basato su un piano di classifica inadeguato ed inutilizzabile con la L.R. 8/2005, come confermato nella Delibera della Giunta regionale n. 04/07/11 n.1481, con la quale la Giunta dà atto che è "necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica". 4. Difetto di motivazione e di allegazione, con violazione degli artt. 7 della L.12/2000 e 3 della L. 741/93, per mancata indicazione del perimetro di contribuzione e perché l'atto opposto è privo dell'allegazione del presupposto da cui dovrebbe sorgere la pretesa del pagamento. 5. Mancanza della prova del beneficio diretto e concreto che avrebbe percolato la ricorrente. Nel caso di specie, alcun beneficio concreto è derivato al contribuente, né il Consorzio si è pentato di dimostrare il contrario. 6. Firma digitale: omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

La SO.G.E.T. spa, con controdeduzioni depositate il 30/01/2014, chiede: dichiarare il suo assoluto difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa; il rigetto del ricorso di parte, per le eccezioni rivolte nei suoi confronti; disporre in merito ad onorari e spese in suo favore. La SO.G.E.T. spa precisa: 1) sulla inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento, la disciplina della notifica è finalizzata a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario, che nella fattispecie risulta raggiunto, sanando ogni qualsivoglia forma di irregolarità. 2) sul difetto di legittimazione alla riscossione della Soget, essa, nel pieno rispetto del disposto contenuto nell'art. 3, comma 24, della legge n. 31/2006, ed in qualità di cessionaria del ramo di azienda inerente la fiscalità locale, esercita legittimamente l'attività di riscossione per conto del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, agendo in forza del rapporto convenzionale termine prorogato al 31/12/2011 ed ulteriormente prorogato al 31/12/2012. 3) sulle violazioni dello Statuto del contribuente, l'eccezione è infondata attesa la rituale opposizione del contribuente. 4) sull'omessa sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, l'atto è di chiara emanazione della Soget spa per cui è certa la paternità dell'avviso. 5) tutti gli altri motivi attengono al rapporto con l'ente impositore.

L'Ente Impositore, con controdeduzioni depositate il 17/03/2014, chiede: nel merito, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda i vizi e le irregolarità dell'avviso di pagamento; dichiarare legittima e priva di vizi ed esauriente la motivazione dell'atto impugnato; rigettare integralmente il ricorso perché inammissibile, pretestuoso, infondato in fatto ed in diritto oltre che carente di prova; vittoria di spese e competenze di causa del presente giudizio. L'Ente Impositore precisa: 1) tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile che abbiano beneficio dell'attività del Consorzio, sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, secondo le regole fissate dal legislatore. 2) sulla fondatezza della pretesa creditoria, il Consorzio ha adottato un nuovo Piano di classifica, con Delibera del Consiglio dei Delegati n.11 del 30/10/2003, regolarmente approvato, ex art. 16, co 3 L.R. n.4/2003, dalla Regione Puglia con delibera n. 182 del 27/07/04. Nella fattispecie, al ricorrente il Consorzio ha imposto solo il contributo irriguo per l'anno

2010 ed il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce l'obbligo per la contribuzione, è presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo Piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.

La Commissione con ordinanza n.286 del 18/02/2014 ha accolto l'istanza di sospensione.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente, la Commissione accoglie sia la eccezione sollevata dalla S.O.G.E.T. spa. di dichiarare il suo assoluto difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa sia la eccezione sollevata dall'Ente impositore di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda i vizi e le irregolarità dell'avviso di pagamento. In relazione ai motivi di ricorso addotti dalla società ricorrente la Commissione osserva: a) per le eccezioni rivolte nei confronti della Sogei spa - inesistenza della notifica, sul difetto di legittimazione alla riscossione della Sogei spa, omissa sottoscrizione dell'atto impugnato - vanno condivise le argomentazioni rese dalla stessa Sogei spa anche per via la consolidata giurisprudenza sulla normativa applicabile ha dichiarato che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come verificatosi nella presente fattispecie, e che la Sogei spa ha operato in piena legittimità. b) Per le eccezioni rivolte nei confronti dell'ente impositore, esse sono fondate. Infatti, 1) non grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria, per cui, come nella presente fattispecie, la ricorrente che ha negato che l'opera di bonifica abbia avvantaggiato il proprio immobile, compete al Consorzio fornire le prove del beneficio derivante dalla stessa opera per cui non è possibile ammettere una consulenza di ufficio, come richiesto dall'ente impositore. 2) Il Consorzio impositore afferma di disporre di un piano di classifica per il riparto delle spese approvato, ma che la legge regionale n. 8/2005 ha dichiarato inadeguato ed inutilizzabile, così come confermato dalla Delibera della Giunta regionale n. 04/07/11 n.1481, esibita in giudizio dalla ricorrente, con la quale la Giunta dà atto che è "necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica", per cui l'applicazione del suddetto Piano di classifica è illegittima. c) La Commissione rievoca l'esistenza di un giudicato favorevole alla ricorrente, come risultante dalla documentazione esibita dalla parte ricorrente, riguardante la medesima questione relativa all'anno 2006 (sentenza ctp di Taranto n. 6903 del 16/03/2011 relativa all'anno 2006 e sent. N. 686/3 del 21/06/2010 relativa all'anno 2007). Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di pagamento opposto. La Commissione, tenuto conto della natura della controversia, compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di pagamento opposto. Spese compensate.

Taranto, 20 maggio 2014

Il Presidente



Il Relatore

